

Allegato "F" al N. 3475/2139 di Repertorio

Montagna Servizi Società Cooperativa

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1: Costituzione e denominazione

È costituito con sede nel comune di Milano, la Società Cooperativa, denominata

"Montagna Servizi– Società cooperativa per azioni"

siglato **"Montagna Servizi s.c.p.a."** o **"Montagna Servizi"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2: Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemila sessanta (31.12.2060).

TITOLO SECONDO

Scopo – Oggetto

Art. 3: Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini speculativi; ha per scopo la gestione in comune di un'impresa per fornire innanzitutto ai soci, ma anche a terzi e senza limiti di prevalenza, beni o servizi per il miglior conseguimento degli scopi statutari dei soci e del CLUB ALPINO ITALIANO e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali.

La produzione e fornitura di beni e servizi dovrà quindi essere informata alle previsioni dell'art. 1 dello Statuto e all'art. 1 del Regolamento Generale del Club alpino italiano (C.A.I.).

La Cooperativa svolgerà, in favore dei soci e del CLUB ALPINO ITALIANO e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali e dei loro soci, tutte le attività e i servizi utili e funzionali al raggiungimento dei loro scopi sociali in modo coordinato, qualificato ed economicamente vantaggioso.

Montagna Servizi può operare anche con terzi.

Montagna Servizi aderisce alla Confederazione delle Cooperative Italiane.

Art. 4: Oggetto sociale

Considerati gli scopi di mutualità interna ed esterna della Cooperativa, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre evidenziati, Montagna Servizi ha come oggetto:

a) La fornitura di servizi di segreteria ai propri soci, agli OTCO e alle Strutture operative del CAI e alle loro articolazioni territoriali; l'assistenza alle sezioni ed ai Gruppi Regionali del CAI nella presentazione di richieste di contributi e la funzione di sportello informativo in merito alla pubblicazione di bandi di interesse per le sezioni e i Gruppi Regionali del CAI.

b) La produzione e commercializzazione di beni connessi alla frequentazione della montagna, all'editoria, alla cinematografia e alla comunicazione e diffusione, in ogni sua forma, della cultura e delle tradizioni montane.

c) La predisposizione e prestazione di servizi organizzativi e consulenziali funzionali alle attività del Club Alpino Italiano, delle sue articolazioni territoriali nonché dei suoi organi tecnici e delle strutture operative, volti a favorire l'organizzazione delle loro iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, e di promozione e valorizzazione della sentieristica e delle opere alpine (rifugi e bivacchi), per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Club

Alpino Italiano.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, ed assumere partecipazioni in altre imprese e costituire società di qualsiasi natura, con partner anche non cooperativi, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO TERZO

Soci ordinari e Soci sovventori

Art 5: Soci ordinari

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla Legge.

Possono essere soci

- i Raggruppamenti Regionali e Provinciali del Club Alpino Italiano;
 - le Sezioni nazionali del Club Alpino Italiano;
- che, condividendoli, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6: Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente quanto segue:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, in misura né inferiore, né superiore, ai limiti di legge.
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- g) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- h) elenco dei soci e delle cariche sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e darne comunicazione all'interessato che può, entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rigetto, ricorrere all'assemblea che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima seduta utile.

Art. 7: Obblighi del socio ordinario

Fermi restando gli altri obblighi di legge e di statuto, i soci ordinari sono obbligati

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo,
 - a. del capitale sottoscritto;
 - b. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- c. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, ove necessario, ad adeguarvi le proprie deliberazioni;
- c) a favorire gli interessi e le finalità di Montagna Servizi;
- d) a servirsi, a parità di condizioni, dei servizi e delle opportunità offerte da Montagna Servizi salva deroga motivata.

Per tutti i rapporti con Montagna Servizi il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata.

Art. 8: Perdita della qualità di socio ordinario

La qualità di socio ordinario si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione di Montagna Servizi.

Art.9: Recesso del socio ordinario

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio ordinario

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso potrà aver luogo soltanto quando il recedente abbia assolto gli impegni contratti con Montagna Servizi nonché gli obblighi che Montagna Servizi abbia assunto nei confronti di terzi per conto del socio.

La volontà di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, informando il Socio con le stesse modalità, dell'accoglimento o del rigetto.

Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se accolto tre mesi prima del termine dell'esercizio stesso, e, diversamente, dalla chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione di accoglimento.

Art. 10: Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio ordinario

- a) che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché in relazione alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea che, se non appositamente convocata, delibera nella prima seduta utile.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in essere. L'esclusione diventa efficace dalla sua annotazio-

ne nel libro dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11: Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'Assemblea, sono comunicate ai soci destinatari entro trenta giorni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12: Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende la quota di capitale sociale, nonché il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento è effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

Art. 13: Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I Soci ordinari receduti decadranno dal diritto alla liquidazione delle azioni ove non ne facciano richiesta entro 12 (dodici) mesi dal decorso di efficacia del recesso.

Il Socio ordinario escluso non avrà diritto al rimborso di alcuna quota.

Art. 14: Soci sovventori

Possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'Art. 4 della legge 31/01/92, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci ordinari.

Art. 15: Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1 (uno).

Art. 16: Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

La delibera che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicata al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta che deve essere corredata di quanto necessario all'ammissione del potenziale acquirente.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17: Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiore di 2 (due) punti percentuali rispetto al rendimento dei buoni fruttiferi postali a 5 (cinque) anni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18: Recesso dei soci sovventori

Ai soci sovventori, spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi di legge, anche qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni.

TITOLO QUARTO

Patrimonio Sociale ed esercizio sociale

Art. 19: Elementi costitutivi

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito

- a) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) di modo che le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non siano superiori ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di esercizio e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni versato dai soci ordinari;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 20: Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni necessarie all'ammissione controfirmate per conferma e accetta-

zione dal potenziale acquirente e ferma la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

La delibera che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicata al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta corredata di quanto necessario all'ammissione.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti richiesti.

La delibera che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivata ed eventualmente indicare altro acquirente gradito alla Cooperativa e, a parità di condizioni, il socio richiedente l'autorizzazione dovrà cedere le azioni a questo nuovo soggetto.

Art. 21: Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli

a) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

b) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

c) alle altre riserve indivisibili.

È esclusa la distribuzione di utili a favore dei soci ordinari. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22: Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno proposta dal Consiglio di Amministrazione, attribuendola mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta e/o aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO QUINTO

Organi sociali

Art. 23: Organi

Sono organi della società

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Consiglio di Amministrazione

c) Il Collegio sindacale se nominato

Art. 24 Assemblea

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R, fax, e-mail, ecc.) inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25: Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
3. procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
6. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
7. delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni;
8. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
9. approva i regolamenti interni;
10. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
11. nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
12. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, in termini che siano utili per l'approvazione del bilancio.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'intero Cooperative. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per gli assenti e dis-

senzienti salvo il diritto di impugnazione da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 27: Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28: Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

I soci potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti in rapporto al numero dei soci delle organizzazioni territoriali del CAI che ciascun socio rappresenta al termine dell'esercizio precedente a quello di svolgimento dell'assemblea:

fino a 5.000 (cinquemila) soci – 1 (uno) voto; da 5.001 (cinquemilauno) fino a 10.000 (diecimila) soci – 2 (due) voti; da 10.001 (diecimilauno) fino a 20.000 (ventimila) soci – 3 (tre) voti; da 20.001 (ventimilauno) fino a 40.000 (quarantamila) soci – 4 (quattro) voti; oltre 40.000 (quarantamila) – 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente Art. 17.

In ogni caso, nessun socio può esercitare forme di controllo sull'Assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o dipendente.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29: Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente Consiglio di amministrazione o, in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 30: Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori. Come consentito dall'art. 2542 comma 5° C.C, un terzo degli amministratori è eletto dall'assemblea dei soci su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal CC su proposta del Presidente Generale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea tra gli amministratori indicati dal CLUB ALPINO ITALIANO, Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Vi-

cepresidente.

Art. 31: Compiti degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non sono delegabili i poteri esclusi per legge, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 90 (novanta) giorni i delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 32: Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di tele-video-comunicazione.

Art. 33: Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34: Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti al Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, relativamente a particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 35: Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire

speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a terzi.

Art. 36: Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei quali uno su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti dei quali uno su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se l'Assemblea non provvede a nominare un Revisore Contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. a cui è demandato il controllo contabile sulla società, il Collegio Sindacale, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO SETTIMO

Scioglimento e liquidazione

Art. 37 Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

b) al patrimonio del CLUB ALPINO ITALIANO.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni generali e finali

Art. 39 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 40: Mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Le statuizioni in tema di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere puntualmente osservate.

Art. 41: Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, per quanto dalle stesse non previste, valgono, se ed in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

F.to Carlo Zanella

F.to Matteo Francesco Marteddu

F.to Roberto Manfredi

F.to Renato Frigo

F.to Bruno Migliorati

F.to Bruno Olivieri

F.to Francesco Sulpizio

F.to Giampaolo Guidobono Cavalchini